


LA CASA
CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI

Via Baratto, 39 – **SCHIO (VI)**

 Telefono 0445/599811

Fax 0445/599898

E-Mail: Info@lacasaschio.it

www.lacasaschio.it

CAPITOLATO DI GARA
PER SERVIZIO DI TINTEGGIATURA
CIG 8023259AC5



UFFICIO ACQUISTI

SOMMARIO:

CAPITOLATO

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE	3
Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 4 - RIDUZIONE ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 5 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	4
Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E DEL SUO PERSONALE	5
Art. 7 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE	5
Art. 8 - DURATA DEL SERVIZIO	5
Art. 9 - IMPORTO DEL SERVIZIO	5
Art. 10 - PREZZI	6
Art. 11 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA D.Lgs 81/2008	7
Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
Art. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO	8
Art. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	9
Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	9
Art. 16 - RISCHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - GARANZIE ASSICURATIVE	9
Art. 17 - REQUISITI DEL PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE ..	10
Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO	10
Art. 19 - PENALI	10
Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
Art. 21 - CONTROVERSIE	12
Art. 22 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
Art. 23 - NORME DISPOSITIVE	12

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e del "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi" dell'Ente La C.a.s.a, approvato con deliberazione del C.d.A. n°2 del 31.01.2012, dei lavori di tinteggiatura svolti in economia e necessari per la manutenzione ordinaria – come meglio specificato negli articoli seguenti – degli immobili siti in Schio (VI), Via Baratto, n. 39 - Via Valbella, n. 10 - Via Camin, n.6/10 e in Via Gaminella n. 12.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

L'esatta descrizione del lavoro verrà indicata e precisata all'atto del perfezionamento di ogni singolo ordine di lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Responsabile Squadra Manutenzione dell'Ente.

Art. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE

In considerazione dell'attività dell'Ente i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'impresa dovrà, quindi, prevedere:

- ⇒ particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- ⇒ la possibilità che gli interventi vengano eseguiti in più fasi;
- ⇒ la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali;

L'impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, anche se ciò non risulti conveniente per l'impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

L'Appaltatore, in relazione a quanto richiesto, deve dichiarare di essere a conoscenza della natura e della destinazione delle opere da eseguire, nonché di conoscere le condizioni ambientali e logistiche dell'area dove i lavori dovranno svolgersi e di conoscere le possibilità di reperimento e alloggiamento della mano d'opera, di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso e di allacciamento ai servizi esistenti, nonché di conoscere tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'opera.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore potrà effettuare a sue cure e spese tutte le indagini non distruttive che riterrà necessarie ed opportune per approfondire ulteriormente la propria conoscenza sulla natura dei luoghi: in ogni caso non potranno essere avanzate in fase di esecuzione richieste aggiuntive derivanti da una non corretta valutazione delle condizioni locali.

Il servizio dovrà essere eseguito entro massimo due giorni lavorativi dall'ordine nel caso di tinteggiatura degli appartamenti dismessi dagli ospiti delle Case Albergo ed, in casi di necessità tempestivamente.

L'Appaltatore dovrà dare corso all'intervento presentandosi sul posto, con la necessaria dotazione, nel tempo indicato dal Responsabile Squadra Manutenzione e dispiegando idonea organizzazione di uomini e mezzi.

Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per lavori eseguiti dall'Appaltatore senza richiesta specifica del Responsabile Squadra Manutenzione.

L'impresa designa un referente tecnico al quale il Responsabile Squadra Manutenzione potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

Prima di effettuare le singole lavorazioni, inoltre la ditta è tenuta a prendere visione delle località presso cui gli verrà ordinato di eseguire i lavori e a prendere conoscenza delle condizioni locali.

L'appaltatore non può, per nessuna ragione, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o aggiunte ai lavori, senza un preciso ordine scritto da parte del Responsabile Squadra Manutenzione. Qualora l'appaltatore, dall'alto della sua esperienza e professionalità ritenesse necessario introdurre varianti ai lavori, è obbligato a farlo presente al Responsabile Squadra Manutenzione che, se lo riterrà necessario, potrà autorizzare la variante in oggetto.

I materiali in genere da impiegare per l'esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche a quanto stabilito nelle Leggi, regolamenti ufficiali e normative vigenti in materia e che si intendono qui riportate anche se non trascritte.

Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà eseguire il servizio secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dal presente capitolato, e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'Ente si riserva la facoltà di provvedere in qualsiasi tempo ai controlli e verifiche ritenute opportuni per accertare il rispetto di tutte le normative citate, avvalendosi di personale espressamente incaricato.

Art. 4 - RIDUZIONE ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO

L'Ente si riserva espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato. Potrà pertanto, in particolare ed a solo titolo esemplificativo:

- escludere in tutto o in parte uno o più immobili, o porzioni di immobili, dall'oggetto delle prestazioni;

All'Ente è altresì riservata la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente ed in via esemplificativa, aggiungendo nuovi immobili o porzioni di immobili a quelli originariamente previsti, L'estensione non darà luogo ad alcun aumento sull'importo di gara.

Art. 5 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In relazione a ciascun intervento effettuato, l'Appaltatore provvederà a rilasciare all'Ente apposito rapporto sull'attività svolta.

In ogni caso, l'Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato.

In particolare le attività di controllo consisteranno nelle seguenti verifiche:

- verifica della qualità del servizio: volta a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate;
- verifica della regolarità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni: volta a misurare le regolarità e la puntualità dell'esecuzione delle prestazioni.

Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con l'Appaltatore e per le stesse verrà redatto apposito verbale (in cui verrà indicato l'esito dell'attività di controllo) che verrà sottoscritto dall'Appaltatore e dall'Ente.

La irregolarità riscontrate all'esito dell'attività di controllo, ferma restando l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, potrà essere causa di inadempimento del contratto.

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E DEL SUO PERSONALE

La ditta che risulterà aggiudicataria organizzerà i lavori con i mezzi necessari a proprie cura e spese, assumendone la gestione tecnica e manageriale, fornendo i materiali e la mano d'opera, in modo da svolgere l'intervento oggetto di appalto a regola d'arte.

La ditta si impegna ad eseguire a regola d'arte e con scrupolo tutte le operazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente appalto.

Il personale della Ditta adibito al presente servizio dovrà essere in numero sufficiente da garantire il corretto ed efficace svolgimento degli adempimenti richiesti.

L'appaltatore è in via esclusiva responsabile del proprio personale e risponde di eventuali danni a cose e persone cagionati nel corso della gestione dell'appalto.

La Ditta Appaltatrice garantisce, altresì, un'idonea dotazione di attrezzature, mezzi e vestiario, ed in particolare tutte le dotazioni antinfortunistiche previste dalla vigente normativa in materia.

Le condizioni di cui al presente Capitolato sono accettate dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, in quanto da essa giudicate remunerative, tenute presenti le condizioni di mercato e la natura e le caratteristiche dei lavori da eseguire.

La ditta dovrà collaborare con gli operatori tecnici del Committente e/o con qualsiasi altra ditta affidataria di lavori che in qualsiasi modo interessino i servizi oggetto di intervento, al fine di semplificare le lavorazioni e velocizzare i lavori.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente è tenuto a consentire il regolare svolgimento dei lavori, garantendo l'accesso ai locali oggetto del presente capitolato.

Art. 8 - DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà la durata di 24 mesi dalla data di consegna.

L'Ente si riserva di effettuare un periodo di prova di tre mesi per constatare l'efficienza del servizio, al termine del quale sarà confermato o meno l'affidamento.

In caso di esito negativo, l'Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla seconda classificata od indire nuova gara.

L'Ente si riserva di prorogare i termini di scadenza per un termine non superiore ai 6 mesi alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione nell'eventualità di esaurirne la capienza.

Si precisa, altresì, che il servizio potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo punto 9).

Art. 9 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo a base di gara è di € 39.900,00 oltre iva compresi oneri per la sicurezza da suddividere nell'arco di validità dell'accordo quadro.

Il servizio sarà corrisposto per ogni singolo intervento realmente svolto in seguito a presentazione di consuntivo della ditta esecutrice e sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di gara.

Fermo restando i prezzi unitari contrattualizzati, la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo (contratto di durata), per interventi non predeterminati nel numero, ma che si renderanno necessari secondo le esigenze dell'Ente e, pertanto, l'operatore economico affidatario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o indennizzo qualora l'Ente ordini (mediante i singoli affidamenti), a propria discrezione e senza necessità di alcuna preventiva

comunicazione, interventi di importo complessivamente inferiore, anche oltre il limite di un quinto dell'importo stimato a base d'asta dell'accordo quadro.

Art. 10 - PREZZI

I prezzi si intendono fissati dalla ditta a suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, tenendo conto di tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l'intero periodo previsto, pertanto, con gli stessi si intendono remunerati tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte.

I lavori saranno remunerati in base ai prezzi unitari offerti, applicati alle quantità effettive di lavoro eseguito; i prezzi dell'appalto si intendono comprensivi delle spese generali, dell'utile d'impresa e delle spese di viaggio andata/ritorno dalla sede della ditta al luogo di intervento e resteranno fissi ed invariabili fino alla scadenza del contratto.

Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, rimborso pasti né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi richiesti dall'ente per organizzare il lavoro e redigere i singoli preventivi.

In relazione alle voci di prezzi non comprese nell'offerta si procederà al concordamento dei nuovi prezzi a norma dell'art. 106 D.lgs. 50/2016.

Si rimanda all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10%, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

I prezzi unitari e gli eventuali prezzi nuovi che si concordassero durante il corso dei lavori si intendono comprensivi anche delle seguenti prestazioni, oltre a quelle indicate nelle singole voci dell'elenco prezzi.

- per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc. e ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- per gli operai: il reperimento, l'assunzione e la retribuzione sia ordinata che straordinaria e l'eventuale trasporto sul luogo del lavoro della manodopera occorrente; ogni spesa per prestazioni di utensili e attrezzi, spese accessorie di ogni specie, baracche per alloggi, ecc. nonché le spese per l'illuminazione del cantiere nel caso di lavoro notturno;
- per i noli: ogni spesa per dare macchinari, e mezzi d'opera pronti all'uso, con gli accessori e quanto altro occorra per lavoro, manutenzione, e il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc.) nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
- per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi di opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente capitolato, le spese generali, l'utile, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione per i casi precedentemente previsti nel presente capitolato. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per tutti i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall'Ente appaltante alcun compenso o maggiorazione restando ogni conseguente onere a carico

dell'appaltatore salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dal Responsabile Squadra Manutenzione.

Si intende che per tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli articoli del capitolato si è tenuto conto, nello stabilire i prezzi di lavoro a misura, delle prestazioni per i lavori in economia e noleggi.

I materiali di risulta, eventualmente utilizzabili, salvo diversa previsione di contratto, potranno essere ceduti e addebitati all'appaltatore.

Per quanto indicato, l'appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che nell'esecuzione dei lavori potessero derivare dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, avere diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e dei termini parziali stabiliti nel programma lavori.

Resta comunque stabilito, per quanto già precisato, che eventuali discordanze o indicazioni in contrasto tra le norme contenute nel presente capitolato e le voci di elenco dei prezzi non potranno costituire motivo per l'impresa, per accampare e avanzare pretese e richieste di compensi sotto qualsiasi titolo o ragione non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi o sovrapprezzi.

In ogni caso comunque a prescindere dei chiarimenti e delle delucidazioni che saranno fornite in merito dal Responsabile Squadra Manutenzione varrà la norma di carattere generale, in base alla quale sarà applicata la disposizione o valutazione più vantaggiosa e favorevole per la S.A

Art. 11 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA D.Lgs 81/2008

La ditta si obbliga ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche) e comunica all'Ente, tramite la corretta compilazione del questionario sulla sicurezza allegato, il proprio organigramma della sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

La ditta deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli utenti dei servizi e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni.

L'Amministrazione si impegna ad informare la ditta sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal proposito, allega alla documentazione di gara il DUVRI (art. 26 c. 3 D. Lgs. 81/2008) - di cui dovrà essere restituita la dichiarazione allegata per presa visione (**Allegato n. 3**).

La ditta affidataria del servizio dovrà fornire:

- ⇒ l'elenco dei DPI in uso al proprio personale;
- ⇒ il Piano Operativo della Sicurezza: Il POS dovrà indicare le modalità di esecuzione delle prestazioni e le misure di prevenzione che si andranno ad adottare considerando i rischi segnalati dall'Ente.

Il personale durante il servizio dovrà utilizzare i DPI previsti dal proprio Documento di Valutazione dei rischi nel rispetto del Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008.

Il personale della ditta dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008).

Sarà obbligo della ditta comunicare e consegnare al Responsabile Manutenzione dell'Ente l'elenco dei nominativi degli operai che presteranno il servizio all'interno dell'Ente, prima dell'esecuzione dei lavori, i quali dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a:

- ⇒ osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto;
- ⇒ effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- ⇒ continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ⇒ tenere ferma l'offerta per almeno 180 giorni.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente Capitolato.

Art. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del servizio, avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo ordinativo di pagamento entro 30 giorni dalla effettuazione del collaudo positivo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

In ogni caso, il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione periodica d'ufficio, con esito positivo, del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva. In caso di irregolarità risultanti dal DURC, il pagamento delle fatture verrà sospeso fino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura di successiva emissione.

La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto.

L'Ente è tenuto al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non potrà più accettare fatture cartacee - codice univoco ufficio DM5L26 -) ed al rispetto della normativa sullo "split payment" e "reverse charge".

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della ditta manutentrica.

Tutti gli interventi non compresi nel servizio oggetto del presente capitolato dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzati dal Committente; pertanto i costi relativi agli stessi saranno liquidati secondo le disposizioni espressamente pattuite tra le parti per l'esecuzione degli interventi medesimi.

Non verranno liquidati in alcun modo i costi degli interventi non specificatamente e formalmente autorizzati dall'Ente.

Art. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente una dichiarazione riportante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti di cui al presente contratto, nonché i nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto medesimo. Resta inteso che l'inottemperanza agli obblighi sopra indicati è causa di risoluzione del contratto.

Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Cauzione definitiva (Art.103 D.Lgs. n° 50/2016)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo del servizio deliberato (iva esclusa), fino alla scadenza dell'appalto e sarà svincolata previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
 - b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:
- Non siano state definite eventuali controversie;
 - Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
 - Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

Il deposito cauzione definitiva è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara.

E' in facoltà dell'Ente "La Casa" di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Art. 16 - RISCHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - GARANZIE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntore del servizio di tinteggiatura, con un massimale per sinistro di almeno:

- RCT: € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per danni a persona, € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per danni alle cose;
- RCO: € 1.000.000,00 (euro unmilione/00 per sinistro e €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per danni a persona stipulata con primaria compagnia di assicurazione, e con un contenuto di garanzia analogo a quelle delle polizze normalmente stipulate per i servizi oggetto del presente capitolato.

Copia della predetta polizza dovrà essere fornita all'Ente.

L'Appaltatore è altresì responsabile dei danni, dovuti a colpa dello stesso o dei suoi incaricati, che

abbiano a subire persone o cose, per fatti o attività connesse all'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore si impegna a mantenere in vigore la polizza per l'intero periodo di servizio affidato. L'impresa, contestualmente all'assegnazione del servizio, dovrà depositare, a proprie spese, copia integrale della copertura assicurativa, regolarmente quietanzata e perfezionata a dimostrazione della sua operatività.

La polizza assicurativa di cui al presente articolo potrà essere esaminata dal broker assicurativo di fiducia dell'Ente, il quale provvederà a segnalare eventuali anomalie o incongruenze.

In tal caso, l'impresa, su semplice richiesta dell'Ente, dovrà adeguare in maniera appropriata la polizza assicurativa.

Art. 17 - REQUISITI DEL PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale, in numero e qualifica sufficienti a garantire la regolarità dei servizi, così come previsto dal presente Capitolato. L'Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento dei servizi stessi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro relativamente al proprio personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'ente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a pena nullità, totalmente o parzialmente a terzi il servizio oggetto d'appalto che esso stipulerà con l'Ente.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto di servizi è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016, ferma restando la necessità di dichiarazione in sede di offerta della volontà di avvalersi del subappalto. L'Ente non corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Pertanto l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 19 - PENALI

In caso di inosservanza alle disposizioni del presente capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, penali in misura variabile, da un importo minimo di € 100,00 (euro cento/00) fino ad un importo massimo di € 1.000,00 (euro mille/00), tenuto conto della rilevanza e della gravità dell'inadempienza, dell'entità del danno arrecato al normale funzionamento delle attività dell'Ente, delle conseguenze più o meno dannose del disservizio e dell'eventuale reiterarsi dell'inadempienza rilevata.

Più specificatamente costituiscono cause di applicazione di penali le ipotesi di seguito indicate:

- a) il ritardo nell'esecuzione del servizio;
- b) le irregolarità riscontrate all'esito dei controlli sullo svolgimento del servizio;

- c) qualsiasi inadempienza che comunque pregiudichi la qualità delle opere eseguite;
- d) qualsiasi inadempienza che arrechi pregiudizio al normale svolgimento delle attività del Committente.

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempienza, formulata per iscritto ed inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuto di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni, per iscritto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera di contestazione.

Gli importi delle penali applicate saranno trattenute direttamente dalle spettanze dovute all'Appaltatore nel corso della fase di liquidazione delle relative fatture.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggiore danno subito dall'Ente in conseguenza dell'inadempimento o ritardo nell'esecuzione del servizio.

Ferma restando l'applicazione delle penali, per ogni procedimento di contestazione l'Ente si riserva di addebitare all'Appaltatore le spese relative all'istruttoria per l'importo forfetario di € 50,00 (euro cinquanta/00).

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'operatore economico aggiudicatario o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico aggiudicatario;
- c) violazione grave o ripetuta delle norme di sicurezza;
- d) sospensione o interruzione non motivata del servizio;
- e) grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall'Appaltatore nonostante diffida formale dell'Amministrazione;
- f) a seguito di n. 2 contestazioni scritte, comunicate a mezzo raccomandata, a cui l'Appaltatore non fornisca adeguate giustificazioni nel termine di 10 giorni dalla comunicazione;
- g) irregolarità riscontrate all'esito dei controlli sullo svolgimento del servizio;
- h) cessazione dell'attività da parte dell'Ente o per disposizioni regionali o statali in materia;
- i) mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- j) inadempimento di uno o più obblighi in materia di previdenza e assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori impegnati nell'appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente per essersi rivolto ad altro operatore economico, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere all'Ente interessato.

In questo caso l'Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento del servizio regolarmente effettuato.

L'Ente si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Ove le controversie che dovessero sorgere non siano risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n°50/2016, la definizione delle stesse è devoluta alla competente autorità giudiziaria. Resta convenuta la competenza del Foro di Vicenza per qualsiasi controversia.

Art. 22 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
- Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni dalla stessa cagionati.

Art. 23 - NORME DISPOSITIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa richiamo alla normativa vigente.

LA C.A.S.A.
Centro Assistenza Servizi per Anziani
IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Marco Peruffo

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993



Schio, 16.09.2019